

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4562 del 21/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GROUP STUDIO DI BENINI ADLER E C. - S.N.C. con sede legale in Forlì, Via Zampeschi n. 108/M. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per insediamento adibito ad attività di stampaggio su tessuti, materie plastiche e cartotecnica sito in Forlì, Via Zampeschi n. 108/M.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4756 del 21/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GROUP STUDIO DI BENINI ADLER E C. - S.N.C. con sede legale in Forlì, Via Zampeschi n. 108/M. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per insediamento adibito ad attività di stampaggio su tessuti, materie plastiche e cartotecnica sito in Forlì, Via Zampeschi n. 108/M.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 25/01/2024, acquisita al Prot. Com.le 10719 e da Arpae al PG/2024/15639, da **GROUP STUDIO DI BENINI ADLER E C. - S.N.C.** con sede legale in Forlì, Via Zampeschi n. 108/M, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per insediamento adibito ad attività di stampaggio su tessuti, materie plastiche e cartotecnica sito in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 108/M, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque in pubblica fognatura;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che con note Prot. Com.li 23347 del 23/02/2024 e 24640 del 27/02/2024, acquisite da Arpae ai PG/2024/35955 e 38423, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento con contestuale richiesta integrazioni anche relativamente all'impatto acustico;

Dato atto che in data 06/04/2024, in data 24/05/2024 ed in data 30/07/2024 sono state trasmesse le integrazioni richieste, acquisite da Arpae ai PG/2024/65900-96980-139972;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: Autorizzazione Prot. Com.le 102949/2024 del 20/08/2024, acquisita al PG/2024/151010, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì;
- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla Osta Prot. Com.le 100208 del 09/08/2024, acquisito al PG/2024/147351, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **GROUP STUDIO DI BENINI ADLER E C. - S.N.C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** in favore di **GROUP STUDIO DI BENINI ADLER E C. - S.N.C.** (C.F./P.IVA 01511310409) con

sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 108/M, per l'insediamento adibito ad attività di stampaggio su tessuti, materie plastiche e cartotecnica sito in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 108/M.

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico di acque industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;**
- **Nulla Osta acustico condizionato** art. 8 co.6 L. 447/95.

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaè;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaè.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio al richiedente e per la

trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune al P.G. 10719 del 25.01.2024 presentata da GROUP STUDIO DI BENINI ADLER E C. - S.N.C., relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di serigrafiche, tipografiche, litografiche sito in Via Zampeschi, 108/M- Foglio 70 particella 1144 ed individuati negli atti presentata;

Visto il parere favorevole di HERA acquisito dal Comune al P.G. 101055 del 12.08.24, nelle cui premesse è specificato quanto segue: *"Considerato che il rapporto di prova n. RP5261/24 del 09.07.2024 evidenzia il rispetto dei limiti di tab. 4 all. C Regolamento del Servizio idrico Integrato "Criteri di assimilabilità qualitativa a scarichi domestici", ad esclusione del rapporto COD/BOD5, che tuttavia appare poco significativo visti i bassissimi valori rilevati per COD e BOD5 e per tutti gli altri parametri analizzati."*;

Ritenuto pertanto di procedere all'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue Acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato, secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	GROUP STUDIO DI BENINI ADLER E C. SNC
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA ZAMPESCHI, 108/M

- Destinazione dell'insediamento:	Ind.serigrafiche, tipografiche, litografiche
- Portata massima autorizzata	10 mc/anno
- Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
- Recettore dello scarico:	fognatura nera tipo A
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Degrassatore statico

2. Nella rete fognaria nera di Via Zampeschi sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio attrezzature e telai serigrafici**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3. Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 4 All. C.** Regolamento del Servizio Idrico Integrato su campione prelevato prima di ogni trattamento depurativo. **Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06 per gli scarichi in acque superficiali.**

4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

degrassatore statico 250 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate), posto prima di ogni trattamento depurativo, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

8. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

9. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

10. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, comporterà il riesame dell'autorizzazione e dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

11. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi.

12. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere all'autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

13. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.

14. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

15. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

16. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

17. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

18. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale, ARPAE ed HERA ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza, e successive integrazioni, contenente la documentazione di impatto acustico datata Maggio 2024 redatta da Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che:

- trattasi di attività svolta in periodo diurno (dalle 08,30 alle 17,30 c.a.);
- è stato individuato il ricettore denominato R1 (civile abitazione) che si trova a circa 7 m dal lato Nord/Nord-Est dell'azienda;
- per quanto riguarda la Ditta ed il ricettore R1 il "Piano di Classificazione Acustica" del Comune di Forlì prevede la classe acustica IV (aree di intensa attività umana) con limiti di immissione assoluti diurni di 65 dB(A) e notturni di 55 dB(A); Ditta e ricettore ricadono inoltre nella fascia di pertinenza stradale di via Zampeschi, classificata dal Regolamento Viario del Comune di Forlì come strada DE di interquartiere avente i limiti fissati dal D.P.R. 142/2004 pari a 70 dBA diurni e 60 dBA notturni;
- sono state effettuate delle misurazioni per definire il rumore (clima acustico) dell'area in oggetto e successivamente, attraverso i dati delle sorgenti sonore misurati presso l'impianto, è stata verificata la compatibilità con i limiti acustici di legge;
- le sorgenti impattanti sono:
 - Forno essiccazione maglia
 - Macchina semiautomatica per stampa in piano.
 - Giostra semiautomatica per maglie
 - Giostra manuale per maglie
 - Taglierina
 - Tavolo manuale per stampa
- i rilievi effettuati hanno evidenziato in prossimità del macchinario ritenuto maggiormente rumoroso (forno per l'asciugatura delle maglie) un valore di 65,9 dB(A); il rumore residuo identificato come L95 è risultato pari a 40,8 dB(A); pertanto si evidenzia come il ricettore R1 sia impattato acusticamente in modo preponderante dal traffico della Via Zampeschi, che genera un rumore pari a 58 dB(A);

Atteso che il TCA in base ai dati ottenuti, vista la posizione delle sorgenti sonore della ditta (poste esclusivamente all'interno del capannone) vista la distanza e posizione del ricettore presente denominato R1, considerato l'attenuazione dovuta alla divergenza geometrica del suono valuta, sulla base delle informazioni fornite, un rumore ambientale diurno al ricettore R1 inferiore al valore di applicabilità del limite differenziale diurno (50 db(A));

Visto il parere favorevole espresso da Arpae – Sezione Territoriale di Forlì acquisito al Prot. Com.le 91811 del 18/7/2024;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

- l'attività deve rispettare i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione all'attività ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di Legge, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.